

COMUNE DI MONZAMBANO

Provincia di Mantova

Regolamento Comunale di Igiene Ambientale

Approvato con delibera di C.C. n. 35 del 24/11/2008
Modificato con delibera di C.C. n. 11 del 11/03/2012
Modificato con delibera di C.C. n. 24 del 28/04/2016
Modificato con delibera di C.C. n. 78 del 21/12/2016
Modificato con delibera di C.C. n. 8... del 21/03/2018

Indice

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

- Art. 1 “Finalità del presente regolamento”
- Art. 2 “Campo di applicazione del presente regolamento”
- Art. 3 “Definizioni”
- Art. 4 “Classificazione dei rifiuti”
- Art. 5 “Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento”
- Art. 6 “Principi generali e criteri di comportamento”
- Art. 7 “Modalità di esercizio delle competenze del Comune in materia di gestione dei rifiuti”
- Art. 8 “Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune”
- Art. 9 “Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani ed assimilati”
- Art. 10 “Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani”

TITOLO II: ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI (RIFIUTI ASSIMILATI)

- Art. 11 “Assimilazione di rifiuti speciali a rifiuti urbani”
- Art. 12 “Norme di esclusione”
- Art. 13 “Limiti qualitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio”

TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI E OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

- Art. 14 “Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani”
- Art. 15 “Area di espletamento del pubblico servizio”
- Art. 16 “Competenze del Soggetto Gestore”
- Art. 17 “Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani”
- Art. 18 “Standard per la raccolta dei rifiuti urbani mediante contenitori”
- Art. 19 “Raccolta differenziata porta a porta”
- Art. 20 “Raccolta del rifiuto secco non riciclabile”

- Art. 21** **“Gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni”**
- Art. 22** **“Trasporto”**
- Art. 23** **“Modalità di valutazione degli svuotamenti”**
- Art. 24** **“Smaltimento finale”**

TITOLO IV: INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI

- Art. 25** **“Promozione delle attività inerenti al recupero di materiali riutilizzabili e/o energia”**
- Art. 26** **“Raccolte differenziate a fini conoscitivi”**
- Art. 27** **“Obblighi per l’esercizio delle raccolte differenziate”**
- Art. 28** **“Centro di raccolta comunale”**
- Art. 29** **“Modalità di effettuazione raccolte differenziate”**
- Art. 30** **“Rifiuti urbani pericolosi non domestici”**
- Art. 31** **“Modalità d’informazione dell’utenza”**
- Art. 32** **“Incentivi”**
- Art. 33** **“Raccolta da parte di Associazioni di volontariato”**
- Art. 34** **“Modalità per i produttori di rifiuti speciali e rifiuti d’imballaggi secondari e terziari che intendano affidare al servizio pubblico lo specifico rifiuto recuperabile”**

TITOLO V: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- Art. 35** **“Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni”**
- Art. 36** **“Area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni”**
- Art. 37** **“Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni”**
- Art. 38** **“Installazione ed uso di contenitori porta rifiuti”**
- Art. 39** **“Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici”**
- Art. 40** **“Carico e scarico di merci e materiali e defissione manifesti”**
- Art. 41** **“Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri”**
- Art. 42** **“Manifestazioni pubbliche”**
- Art. 43** **“Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche”**
- Art. 44** **“Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi”**

- Art. 45 “Pulizia dei mercati”
- Art. 46 “Pulizia dei terreni non edificati”
- Art. 47 “Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata”
- Art. 48 “Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni”

TITOLO VI: DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

- Art. 49** **“Regime sanzionatorio”**

TITOLO VII: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

- Art. 50 “Osservanza di altre disposizioni e dei regolamento comunali”
- Art. 51** **“Abrogazione dei precedenti regolamenti”**
- Art. 52 “Modifiche sulle frequenze delle raccolte differenziate”
- Art. 53 “Auto-trattamento della Frazione Umida”

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1

Finalità del presente regolamento

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 05 febbraio 1997, n. 22 e, per quanto applicabile, ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 al fine di stabilire:

A) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

B) le modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

C) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla normativa nazionale e regionale in materia;

D) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni;

E) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

F) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

G) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art.18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97 e secondo quanto previsto dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 all'allegato A e, per quanto applicabile, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Ogni riferimento al D. Lgs. 22 febbraio 1997, n. 22 è da intendersi, per quanto applicabile, anche al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Art. 2

Campo di applicazione del presente regolamento

Ove non diversamente specificato nell'articolato le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano:

“Per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani e per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché il perseguimento degli obiettivi di cui alle lett. a) e d) dell'art.1 del presente regolamento, all'intero territorio comunale”.

Art. 3

Definizioni

In relazione alle successive disposizioni e norme sono fissate le seguenti definizioni:

- **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato del D.Lgs. 152/2006 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- **produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

- **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- **conferimento:** le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato;
- **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- **raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- **raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro - lattine e vetro - lattine – plastica - carta) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- **spazzamento:** l'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
- **smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato del D.Lgs. 152/2006;
- **recupero:** le operazioni previste nell'allegato del D.Lgs. 152/2006;
- **trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- **utente:** chiunque occupa o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze;
- **utenze:** luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio del Comune; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- **utenze domestiche:** luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- **utenze non domestiche:** luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al punto precedente;
- **utenze singole:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- **utenze condominiali:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
- **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato del D. Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato del D. Lgs. 152/2006;

- **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
 1. i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, pooliclorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
 2. i rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i dieci metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i dieci metri cubi nell'anno;
 3. i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i venti metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i venti metri cubi nell'anno;
 4. il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 5. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- **bonifica:** ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- **messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- **combustibile da rifiuti:** il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- **cernita:** operazione di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;
- **trattamento intermedio:** operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione, ovvero atte a renderne possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento;
- **centro di raccolta:** area attrezzata con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata. Tale area è custodita ed accessibile soltanto in orari prestabiliti;
- **frazione organica:** i rifiuti putrescibili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani e assimilati;
- **frazione secca non riciclabile:** i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico; tale frazione è d'interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme sia nelle singole componenti;
- **strutture sanitarie:** le strutture pubbliche e private che erogando in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie di cui all'art.2 della L. 833/78 danno luogo alla formazione di rifiuti speciali ospedalieri la cui assimilabilità ai rifiuti urbani è disciplinata dal D.M. 26.06.2000, n.

- **imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo scopo stesso;
- **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es: bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe, ecc.);
- **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte, ecc.);
- **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei (es: pallets, cartoni utilizzati per la consegna delle merci, ecc.).

Art. 4

Classificazione dei rifiuti

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 183 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento si individuano le seguenti categorie:

A) Rifiuti Urbani

Sono rifiuti urbani:

- A.1 **Rifiuti urbani domestici non ingombranti**: costituiti dai rifiuti domestici ordinari provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
- A.2 **Rifiuti urbani domestici ingombranti**: costituiti da beni di consumo durevoli (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria e i materiali composti da schede elettroniche prodotti esclusivamente da utenze domestiche) destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti interni non ingombranti.
- A.3 **Rifiuto organico**: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- A.4 **Rifiuto secco riciclabile**: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- A.5 **Rifiuto secco non riciclabile**: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;

- A.6 **Rifiuto vegetale:** rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, foglie, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- A.7 **Rifiuti urbani pericolosi:** rifiuti urbani domestici costituiti da vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi"; tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.
Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti urbani pericolosi sopra richiamato dovuto a modifiche normative regionali e nazionali.
- A.8 **Rifiuti urbani esterni:** costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani. Si dividono a loro volta in:
- A.8.1 **Rifiuti urbani esterni prodotti da cicli naturali** giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.
- A.8.2 **Rifiuti urbani esterni prodotti da attività umana** di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.
- A.9 **Rifiuti assimilati:** i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera A.1, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97 e secondo quanto previsto dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 all'allegato A e, per quanto applicabile, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- A.10 **Rifiuti cimiteriali:** i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere A.8 e A.9.
- B) Rifiuti Speciali**
- B.1 **Rifiuti da attività agricole e agro-industriali;**
- B.2 **Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione:** i rifiuti costituiti da inerti di demolizione e scavo, materiali ceramici cotti, vetri, rocce e materiali litoidi di costruzione e loro sfridi, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- B.3 **Rifiuti da lavorazioni industriali;**
- B.4 **Rifiuti da lavorazioni artigianali;**
- B.5 **Rifiuti da attività commerciali;**
- B.6 **Rifiuti da attività di servizio;**
- B.7 **Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;**
- B.8 **Rifiuti sanitari:** i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla L. 23.12.1978, n. 833 ed assimilati ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento;

B.9 **Macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti;**

B.10 **Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.**

C) Rifiuti Pericolosi

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato del D.Lgs. 152/2006.

Art. 5

Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento

Il presente regolamento non si applica:

- agli effluenti gassosi immessi nell'atmosfera;
- alle acque di scarico;
- ai rifiuti radioattivi;
- ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- alle carogne, ai liquami ed ai rifiuti agricoli quali le materie fecali e le altre sostanze utilizzate nell'esercizio dell'attività;
- alle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi e crudi destinati alle strutture di ricovero di animali da affezione;
- agli esplosivi;
- i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da corsi d'acqua;
- il coke da petrolio;
- il materiale litoide estratto da corsi d'acqua;
- ai sistemi d'arma, ai mezzi, ai materiali e alle infrastrutture militari.

Art. 6

Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione di rifiuti.

Art. 7

Modalità di esercizio delle competenze del Comune in materia di gestione dei rifiuti

Ogni attività relativa alla gestione dei rifiuti costituente competenza obbligatoria o facoltativa del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 è svolta direttamente o attraverso il Soggetto Gestore.

Art. 8

Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune

Il Comune, anche attraverso il Soggetto Gestore svolge le seguenti attività e servizi in materia di gestione dei rifiuti:

A) Gestione dei rifiuti urbani

- A.1 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani domestici non ingombranti.
- A.2 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti.
- A.3 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi.
- A.4 Servizio di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti urbani di giardini privati.
- A.5 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti assimilati ai sensi del successivo titolo II° del presente Regolamento anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti oggetto di conferimento.
- A.6 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani esterni;
- A.7 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali;

Spetta al Comune, in relazione alle specifiche esigenze locali, stabilire il numero e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto e ai quantitativi da raccogliere.

Art. 9

Attività di competenza dei produttori dei rifiuti urbani ed assimilati

Competono ai produttori dei rifiuti urbani interni e assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

Art. 10

Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani

Allo smaltimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati secondo la normativa vigente, ovvero mediante conferimento di detti rifiuti al gestore del servizio pubblico con il quale dovrà essere stipulata apposita convenzione.

TITOLO II

**ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI
(RIFIUTI ASSIMILATI)**

Art. 11

Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani

L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi della civile abitazione ed in particolare:

- i rifiuti da attività agro-industriali;
 - i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - i rifiuti da attività commerciali;
 - i rifiuti da attività di servizio;
 - i rifiuti derivati da attività sanitarie, come definiti dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;
- avviene ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., pertanto viene stabilita dal Comune per quantità e qualità sulla base dei criteri previsti all'art.21, comma 2, lettera g) del citato D.Lgs. e da quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 art. 198.

In attesa di tali criteri, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani, a fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta e della conseguente applicazione della tassa/tariffa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97, i rifiuti aventi le caratteristiche qualitative definite al successivo art. 13.

Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo e ai sensi dei sopra citati criteri, viene applicata la tassa/tariffa adottata secondo il regolamento per l'applicazione della tassa/tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali del Soggetto Gestore a ciò preposto.

Art. 12 Norme di esclusione

Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti, anche se derivanti dalle attività di cui al precedente art.11 formati all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, per i quali in base a quanto previsto al punto 1.1.1 della deliberazione del C.I. 27/7/1984 non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di 1° categoria, anche se non pericolosi, con le sole eventuali eccezioni esplicitate nei successivi articoli.

Art. 13 Limiti qualitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio

I criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente art. 11 sono i seguenti:

a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) purché conferiti a raccolta differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica e cellophane;
- cassette;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali (es. camere d'aria);
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio

scarti di caffè, scarti dell'attività molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- cartucce esauste di toner

b) il loro smaltimento negli impianti di discarica di I° categoria non dia luogo ad emissione, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani;

c) non siano contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (D. Lgs. 16 luglio 1998, n.285 e successive modifiche e integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, a meno che non siano preventivamente sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, si definisce che:

- vengono esclusi dal servizio d'istituto i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:
 - materiali non aventi consistenza solida
 - materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato
 - prodotti fortemente maleodoranti
 - prodotti eccessivamente polverulenti.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

Art. 14

Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

Le norme e disposizioni di cui al presente Titolo III disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani domestici ed assimilati e si applicano nelle aree ed ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.

Art. 15

Area di espletamento del pubblico servizio

Il servizio è garantito a tutto il territorio comunale con il servizio di raccolta domiciliare di tutte le tipologie di rifiuto con modalità di raccolta diversificate.

Art. 16

Competenze del Soggetto Gestore

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani domestici costituisce precipua competenza del Soggetto Gestore, previo apposito Contratto con il Comune.

In tal senso, il Soggetto Gestore:

A) provvede al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, esclusi quelli industriali regolata da apposite convenzioni, in tutto il territorio cittadino, compreso il trasferimento degli stessi agli impianti di smaltimento o ad idonea stazione di trasferimento autorizzata;

- B) provvede alla raccolta differenziata;
- C) provvede al servizio di spazzamento stradale previo apposito contratto con il Comune;
- D) determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti;
- E) provvede alla raccolta dei rifiuti dei mercati ordinari, delle fiere, dei mercati straordinari autorizzati dall'Amministrazione Comunale previo apposito contratto con il Comune;
- F) provvede alla pulizia straordinaria di strade o piazze interessate da manifestazioni di interesse pubblico autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- G) provvede alle rimozioni straordinarie dei rifiuti ordinate dal Comune per casi particolari, e alla raccolta ordinaria dei rifiuti abbandonati al di fuori dei contenitori per piccole quantità;
- H) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi;
- I) promuove nelle scuole locali o in appositi incontri con la cittadinanza la "cultura della corretta gestione del rifiuto".

Le modalità di svolgimento delle competenze sopracitate vengono stabilite annualmente mediante il Preventivo di spesa/Piano Finanziario.

Art. 17

Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura del Soggetto Gestore ad ogni singola utenza ed hanno una capacità compresa tra litri 7 e litri 25.000. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Soggetto Gestore provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.
2. Tutti i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere tenuti in buono stato conservativo. In particolare non devono essere manomessi e tanto meno imbrattati con adesivi o scritte. I contenitori dovranno essere restituiti puliti e sanificati al momento della disdetta del ruolo della tassa rifiuti.
3. Non potrà essere garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza o diversi da quelli assegnati.
4. Nel caso di furto il Soggetto Gestore procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore, fino alla capacità di litri 360; nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
5. I contenitori devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili. Detti contenitori hanno un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
6. I contenitori consegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza.
7. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.
8. Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il gestore del servizio potrà accedere su aree e o strade private solo previo il consenso

del proprietario; in quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.

9. I contenitori di capacità inferiore o uguale a 120 litri, al momento della chiusura dell'utenza, devono essere riconsegnati, a cura dell'utente, al Soggetto Gestore (ufficio tributi del Comune di Monzambano) vuoti e puliti. I contenitori di capacità superiore sono invece consegnati e ritirati a cura del Soggetto gestore su richiesta dell'utente.

Art. 18

Standard per la raccolta dei rifiuti urbani mediante contenitori

1. Per la gestione dei diversi rifiuti urbani vengono servite come utenze singole tutte le unità immobiliari singole o aggregate ubicate nel territorio comunale.
2. Per le raccolte istituite mediante contenitori domiciliarizzati gli standard minimi per singola utenza da osservare sono i seguenti:

UTENZE DOMESTICHE SINGOLE

Materiale raccolto	Contenitore (capacità)	Numero contenitori	Frequenza di raccolta
Frazione secca non Recuperabile	Bidoncino da 40 o 120 litri	Uno o più contenitori in base al numero degli occupanti o allo spazio a disposizione	Quindicinale presso l'utenza
Plastica	sacco di plastica azzurro	Provvista annuale n. 50 sacchi per utenze residenti e n. 25 non residenti.	Settimanale presso l'utenza
Vetro, lattine in alluminio e barattoli in acciaio	pattumiera blu da 35 lt.	1	Quindicinale presso l'utenza
Frazione organica	pattumiera da 7 lt. e pattumiera marrone da 25 lt	1 contenitore per tipo	Bisettimanale presso l'utenza
Vegetali	Biboni da 240 litri di colore Verde	Uno, due, tre o quattro contenitori in base alla richiesta	Settimanale presso l'utenza dal 01 marzo al 30 novembre
Carta/Cartone	materiale sfuso	==	Quindicinale presso l'utenza
Ingombranti	Nessuno	==	Conferimento in centro di raccolta
Olio alimentare, lampade e tubi catodici, cartucce esauste di toner	Nessuno	==	Conferimento in centro di raccolta

UTENZE NON DOMESTICHE

Materiale raccolto	Contenitore (capacità)	Numero contenitori	Frequenza di raccolta
Frazione secca non Recuperabile	Bidone verde di varie misure 40 - 120 - 360 - 1080 litri in base alla effettiva esigenza	Il numero necessario per garantire il servizio	Quindicinale/ Settimanale presso l'utenza
Carta/Cartone	Sfusa e bidoni da 360 lt. 660 e 1.000 secondo necessità (solo per utenze specifiche)	1 o più in base all'esigenza	Quindicinale o settimanale ad esigenza presso l'utenza
Plastica	Sacco di plastica azzurro o sfusa in bidoni da 360 lt. 660 o 1.000 secondo necessità (solo per utenze specifiche)	Provvista annuale n. 50 sacchi o contenitore adeguato	Settimanale presso l'utenza
Vetro, lattine in alluminio e barattoli in acciaio	pattumiera blu da 35 lt. bidone blu da 240 lt. (solo per utenze specifiche)	1 o più in base all'esigenza	Quindicinale/ Settimanale (bar/ristoranti) presso l'utenza
Frazione organica	Pattumiera marrone da 25 lt. o bidone marrone da 240 lt. (solo per utenze specifiche)	1 o più in base all'esigenza	Bisettimanale Presso l'utenza
Vegetali	Biboni da 240 litri di colore Verde	Uno, due, tre o quattro contenitori in base alla richiesta	Settimanale presso l'utenza dal 01 marzo al 30 novembre
Ingombranti	Nessuno	==	Conferimento in centro di raccolta
Olio alimentare, cartucce esauste di toner	Nessuno	==	Conferimento in centro di raccolta

3. Il volume dei contenitori in qualsiasi caso sarà dimensionato in funzione del servizio da rendere alle utenze.

4. Per la gestione della frazione secca non riciclabile vengono servite come utenze singole tutte le unità immobiliari presenti nel territorio comunale.

5. I quantitativi di sacchi distribuiti dal Gestore all'utente sono in proporzione al periodo di esercizio dell'anno precedente a quello in corso.

6. Ulteriori dotazioni superiori allo standard dovranno essere ritirati presso gli sportelli Comunali e saranno addebitati all'utente.

Art. 19

Norme generali per la raccolta differenziata porta a porta

1. I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.

2. L'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori qualora gli stessi ne siano provvisti.

3. Il rifiuto non va mai depositato sfuso sul suolo fanno eccezione carta e cartoni

4. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto e/o rifiuto a terra, il Gestore dovrà segnalare il fatto all'utente avvisando che potranno essere attivati sistemi di rilevazione per l'individuazione delle responsabilità.
5. Il servizio di raccolta porta a porta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con le cadenze riportate nell'apposito Ecocalendario che il soggetto Gestore predisporrà e recapiterà, ogni anno, all'utenza.
6. L'utente dovrà esporre, sulla pubblica via, in prossimità dell'ingresso alla propria proprietà, i contenitori dei quali chiede lo svuotamento. L'esposizione dei contenitori sulla pubblica via è ammessa: dalle ore 21,00 (da maggio a settembre), dalle ore 20 (da ottobre ad aprile), del giorno antecedente allo svuotamento; effettuato lo svuotamento, i contenitori dovranno essere ritirati al più presto e comunque entro le ore 20,00.
7. I contenitori dovranno essere esposti in prossimità degli ingressi alla proprietà privata ma comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente, o presso punti individuati dal Soggetto Gestore dove l'utente colloca il contenitore.
8. I contenitori devono essere posti in modo da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
9. I contenitori dopo lo svuotamento devono poi essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà, salvo i casi specifici previsti all'art. 17 comma 7 del presente regolamento.
10. Il servizio è garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il gestore potrà accedere su aree e/o strade private solo previo consenso dei proprietari o degli aventi diritto ed a condizione che le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
11. Il lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura dell'utenza.
12. I contenitori che presentano all'interno materiale non conforme non verranno ritirati. Il Gestore del servizio dovrà dare avviso di ciò all'utente lasciando specifica comunicazione. Qualora l'utente non risulti individuabile, lascerà la comunicazione sul contenitore non ritirato.

Art. 20

Norme specifiche per la raccolta del rifiuto secco non riciclabile

1. Il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta viene effettuata mediante idonei contenitori di colore verde di varie misure in base all'effettiva esigenza delle utenze domestiche e non domestiche tutti i contenitori sono muniti transponder/tag e codice a barre.
- b) in occasione di manifestazioni particolari, organizzate dal Comune, quali Luna-park, sagre, feste ecc., verranno consegnati agli organizzatori appositi contenitori per la raccolta della frazione secca indifferenziata previa richiesta al Gestore del Servizio;
- c) la raccolta viene effettuato con periodicità quindicinale/settimanale;
- d) l'utente che ha in dotazione il cassonetto deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
- e) l'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei sacchi o nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi;
- f) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori domiciliarizzati è a carico del soggetto Gestore del servizio, mentre la loro pulizia resta in capo al singolo utente;
- g) la cura dei contenitori consegnati è a carico dell'utenza.

2. Il contenitore del rifiuto secco non riciclabile **non deve** contenere i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
- b) rifiuti speciali;

- c) rifiuti potenzialmente pericolosi;
- d) rifiuti elencati all'art. 5 del presente Regolamento.
- e) materiali accesi non completamente spenti.

Art. 21

Gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
2. Tali rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
3. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di tali rifiuti può essere effettuato in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al punto 2.

Art. 22

Trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art.178 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione, ecc.).

Art. 23

Modalità di valutazione degli svuotamenti

Le modalità di valutazione dei quantitativi di rifiuti urbani raccolti da recuperare o da smaltire devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva valutazione dei quantitativi raccolti siano essi destinati al recupero come allo smaltimento.

Art. 24

Smaltimento finale

Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo avviene a cura del Soggetto Gestore presso gli impianti di smaltimento debitamente autorizzati dalla competente Autorità regionale o provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di cui all'art. 178 del D.Lgs. 152/92006 e s.m.i. e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

TITOLO IV

INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI

Art. 25

Promozione delle attività inerenti al recupero di materiali riutilizzabili e/o energia

Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al recupero, al riciclaggio, alla produzione di energia, nel rispetto di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti. Il Comune d'intesa con il Soggetto Gestore promuove la riorganizzazione del Servizio di raccolta dei RSU per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata cui al D.Lgs

n. 152/2006, tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi del Consorzio Nazionale Imballaggi.

Art. 26

Raccolte differenziate a fini conoscitivi

Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con ordinanza del Sindaco, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti.

Art. 27

Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate

Gli Enti, imprese o associazioni che, anche per conto del Comune, gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono tenuti:

- A) alla manutenzione e pulizia dei contenitori stradali e all'asporto di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
- B) alla rimozione dei rifiuti abbandonati in luoghi pubblici o aperti al pubblico ogniqualvolta se ne presenti la necessità;
- C) ad inoltrare annualmente al Soggetto Gestore un resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati e riciclati.

Art. 28

Centro di raccolta comunale

1) Il Centro di raccolta comunale è strutturato in modo tale da poter ricevere i rifiuti prodotti sul territorio comunale da utenti soggetti a tassa o tariffa. La raccolta riguarda i seguenti materiali:

- ingombranti
- rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) costituiti da frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, lampade e tubi catodici e i materiali composti da schede elettroniche se prodotti da utenze domestiche;
- rifiuti vegetali (sfalci, potature, fiori, foglie)
- carta e cartone
- vetro
- materiali ferrosi e imballaggi in alluminio o in acciaio
- legname
- plastica e polistirolo
- olio alimentare
- pile esauste
- farmaci scaduti
- cartucce esauste di toner
- materiali inerti prodotti e conferiti da utenze domestiche in piccole quantità (max 100 Kg/die)
- batterie
- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" previo lavaggio e risciacquo per almeno tre volte e ben sgocciolati.(DGRV 1261/99)
- olio minerale

Gli utenti saranno opportunamente informati dell'articolazione degli orari di apertura, tramite appositi comunicati.

Gli stessi orari saranno inoltre indicati su apposito cartello collocato all'ingresso del centro di raccolta. Quando il centro di raccolta è chiuso e/o non presidiato è vietato:

- l'accesso all'interno dello stesso;
- il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

2) E' tassativamente vietato il conferimento del rifiuto secco non riciclabile oggetto di raccolta presso

le utenze.

3) L'accesso alla centro di raccolta è riservato ai soli utenti assoggettati a tassa o tariffa e per i soli rifiuti prodotti in aree assoggettate a tassa o tariffa.

Art. 29

Modalità di effettuazione raccolte differenziate

Le raccolte differenziate che l'Amministrazione Comunale intenderà attivare in regime di privativa direttamente o tramite il Soggetto Gestore, saranno calibrate in relazione all'ottenimento dei maggiori quantitativi di materiale selezionato.

In particolare, con il **sistema porta a porta** viene effettuata:

- la raccolta a domicilio di **carta e cartone**, tramite raccolta della carta sfusa per le utenze domestiche mentre per le utenze non domestiche è prevista la possibilità di utilizzare uno o più bidoni da 360 - 660 o 1000 lt.. La frequenza di raccolta è quindicinale o settimanale a richiesta ed in base alle esigenze. Le utenze non domestiche che producono grandi quantità di imballaggi in cartone devono conferire direttamente presso il centro di raccolta;

- la raccolta a domicilio di **plastica** tramite sacchi in polietilene di colore azzurro con frequenza settimanale per le utenze non domestiche è prevista la possibilità di utilizzare un bidone da 360 - 660 o 1000 lt. rimane la possibilità per le utenze non domestiche che producono grandi quantità di plastica di conferire direttamente presso il centro di raccolta ;

- la raccolta a domicilio di **vetro, lattine di alluminio e barattoli d'acciaio** tramite contenitori in polietilene, di colore blu, da 35 lt., con frequenza quindicinale di svuotamento. Per le utenze che producono grandi quantità di rifiuti in vetro, lattine di alluminio e barattoli d'acciaio è prevista la possibilità di utilizzare il bidone da 240 lt o conferire direttamente presso il centro di raccolta;

- la raccolta a domicilio della **frazione umida** tramite contenitori in polietilene di colore marrone da 7 lt. o 25 lt., per le utenze domestiche e bidone da 240 lt., solo per le utenze specifiche, non domestiche, con frequenza bisettimanale;

- la raccolta a domicilio dei **rifiuti vegetali** (sfalci, potature, fiori, foglie) avverrà tramite bidoni da 240 litri di colore verde con frequenza settimanale dal 1 marzo al 30 Novembre, mentre mediante conferimento presso il centro di raccolta nel restante periodo dell'anno.

- la raccolta degli **ingombranti** tramite conferimento presso il centro di raccolta. I **RAEE** costituiti da frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, lampade e tubi catodici e i materiali composti da schede elettroniche **prodotti dalle utenze non domestiche**, non possono essere raccolti e conferiti al servizio pubblico;

Raccolta da territorio comunale

- la raccolta di **stracci, pellami, indumenti** tramite contenitori della capacità di 1 m³, a livello stradale presso il centro di raccolta;

- la raccolta **pile** esauste tramite contenitori collocati presso i relativi rivenditori o tramite conferimento presso il centro di raccolta. Lo svuotamento dei contenitori verrà effettuato con frequenze concordate con il rivenditore stesso.

- la raccolta **farmaci** tramite contenitori o sacchi collocati presso le farmacie e negli ambulatori dei medici di base. Lo svuotamento verrà effettuato con frequenze concordate con il rivenditore e il medico;

Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative richieste dai servizi stessi.

In tal caso il Soggetto Gestore è tenuto a proporre al Comune le nuove modalità di raccolta e, ottenuto il consenso, è tenuto a promuovere opportune campagne divulgative informando l'utenza sulle modifiche intervenute.

Tutti i materiali oggetto di raccolta differenziata possono, in alternativa al sistema porta a porta, essere conferiti presso il centro di raccolta comunale.

Art. 30

Rifiuti urbani pericolosi non domestici

Allo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi di provenienza non domestica, così come identificati dall'allegato al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati secondo la normativa vigente ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione.

Art. 31

Modalità di informazione dell'utenza

Dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza su:

- tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;
- finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
- destinazioni delle frazioni recuperate;
- obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.

In particolar modo ciò potrà avvenire:

- mediante cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta;
- mediante comunicati stampa;
- mediante volantini consegnati direttamente all'utenza interessata;
- mediante campagne di sensibilizzazione rivolta ai cittadini ed iniziative di educazione da programmare con gli istituti scolastici presenti sul territorio;
- mediante informazioni sul sito internet del Comune e dell'ente gestore;
- mediante altre forme di diffusione di materiale informativo.

Il Soggetto Gestore è tenuto a comunicare ogni variazione apportata alle modalità di effettuazione del servizio all'utenza interessata con un preavviso minimo di 7 giorni.

Art. 32

Incentivi

Al fine di incentivare le raccolte differenziate dei materiali, è possibile prevedere appositi incentivi e sistemi premianti per le utenze.

Art. 33

Raccolta da parte di Associazioni di volontariato

Le Associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previo parere dell'ente gestore ed assenso del Comune.

Art. 34

Modalità per i produttori di rifiuti speciali e rifiuti da imballaggi secondari e terziari che intendano affidare al servizio pubblico lo specifico rifiuto recuperabile

L'Amministrazione Comunale tramite il Soggetto Gestore, si impegna nella ricerca e nella attivazione della raccolta e del trasporto di particolari tipologie di rifiuti speciali per cui risulta possibile e conveniente il recupero.

A tale riguardo è consentito il conferimento presso il Centro di raccolta delle frazioni recuperabili dei

rifiuti speciali assimilabili purché questo non comporti maggiori oneri a carico del servizio.

TITOLO V NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 35

Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni

I servizi inerenti la raccolta, l'allontanamento, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, di cui all'art. 4 punto A.8 del presente Regolamento sono svolti dal Comune in forma diretta o mediante il Soggetto Gestore.

Art. 36

Area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni

Le aree e le strade interessate da tale servizio sono stabilite all'interno della relazione allegata al Preventivo di spesa/Piano finanziario.

Art. 37

Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni

Le modalità di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio vengono stabilite dal Comune o dal Soggetto Gestore, sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dall'Amministrazione Comunale e dai suoi competenti uffici, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti, e comunque nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 178 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 38

Installazione ed uso di contenitori porta rifiuti

All'interno delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni l'Amministrazione Comunale, in forma diretta o tramite il Soggetto Gestore del servizio, provvede all'installazione ed al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.

- È fatto divieto di danneggiare, spostare dalla posizione stabilita o ribaltare tali contenitori ed utilizzarli per il conferimento di rifiuti. Sui contenitori è inoltre vietato eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi, ecc.) salvo quanto autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 39

Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità: tali rifiuti, se compatibili, dovranno essere unicamente immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni.

Art. 40

Carico e scarico di merci e materiali e defissione manifesti

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune e/o dal Gestore, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di Legge e di Regolamento.

Art. 41

Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.). Nel caso di mancata esecuzione interviene l'Amministrazione Comunale e/o il Gestore con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta.

Le imprese e/o i committenti soggetti a permesso a costruire o a dichiarazione inizio attività, o ad autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, i quali contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni, ecc., dovranno comunicare al Comune quali forme di rimozione di tali materiali intendono mettere in atto, quali misure di contenimento e rimozione delle polveri prodotte intendono adottare, di quali impianti di riciclaggio o smaltimento intendono servirsi. Al termine dei lavori le suddette imprese dovranno dichiarare al Comune l'avvenuto corretto smaltimento presso apposito impianto.

In ogni caso è vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di trattamento autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, e comunque nei limiti indicati all'art. 28 comma 1, il conferimento può avvenire presso il centro di raccolta comunale o altro impianto autorizzato.

Art. 42 Manifestazioni pubbliche

1) Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti:

- a) a far pervenire al Comune e al Gestore, almeno 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione, il programma delle iniziative e l'indicazione delle aree che si intendono impegnare o utilizzare;
- b) a provvedere allo spazzamento e raccolta dei rifiuti di qualsiasi tipo, giacenti sulle aree utilizzate, o direttamente o mediante convenzione con il Gestore;
- c) a conferire i rifiuti prodotti o raccolti nell'area utilizzata negli appositi contenitori preventivamente richiesti al Gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

2) Qualora le manifestazioni pubbliche siano organizzate direttamente dal Comune, le operazioni di spazzamento e raccolta dei rifiuti giacenti sull'area utilizzata, saranno effettuate dal Comune medesimo o dal Gestore.

Art. 43 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso le aree verdi sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente alla rimozione ed asporto degli escrementi solidi.

Art. 44 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti pertinenti all'area. Tali rifiuti, per effetto della concessione, sono ad ogni effetto "rifiuti dell'utenza produttiva" e dovranno essere conferiti al servizio di raccolta secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 45

Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori. Al termine delle attività quotidiane l'area occupata deve essere pulita ed i rifiuti raccolti conferiti negli appositi contenitori o nelle postazioni individuate dall'Amministrazione Comunale sentito il Gestore del servizio. E' vietato il conferimento dei rifiuti prodotti durante l'attività, nei cestini portarifiuti stradali.

Art. 46

Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente sfalciati, liberi da materiali di scarto e rifiuti.

In caso di scarico abusivo di rifiuti anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario è obbligato in solido con chi abbia la disponibilità del terreno e con chi abbia effettuato lo scarico dei rifiuti alla rimozione e conferimento dei rifiuti abusivamente immessi nonché alla riduzione in pristino dei luoghi.

Art. 47

Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

Nel caso di nevicate di entità superiore ai 10 cm, i proprietari di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e sistemarle in aree private o garages, fino a quando non siano state liberate le carreggiate.

La pulizia dei passi carrai occlusi a seguito della spalatura della neve da strade pubbliche grava sugli utilizzatori del passo carraio.

Art. 48

Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Costituiscono attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni:

- A) le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni, con particolare riferimento alla pulizia ed all'asporto dei rifiuti dalle rive fluviali, dei corsi d'acqua e dei canali;
- B) le attività inerenti la rimozione di rifiuti ingombranti, l'eliminazione di scarichi abusivi e discariche abusive di rifiuti da strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico comprese le rive fluviali di corsi d'acqua e di canali, sia all'esterno che all'interno del perimetro di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni, nonché, se del caso, il risanamento ed il recupero ambientale dei luoghi interessati a scarichi e discariche abusivi di rifiuti;
- C) non si considera straordinaria la rimozione di piccoli quantitativi di rifiuti solidi urbani abbandonati a fianco dei contenitori in uso agli utenti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Art. 49

Regime sanzionatorio

Le infrazioni al presente Regolamento sono punite con l'ammenda nei limiti minimi e massimi di seguito indicati previsti dal Titolo VI, Capo I del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche (D.Lgs.205/2010, dall'art. 7 del D.Lgs. 389/97.

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento gli agenti della Polizia Locale, il personale di vigilanza ed ispettivo dell'A.S.L., dell'Arpa e le Forze di Polizia.

Riferimento	Violazione	Casistica	Sanzione (euro)	
			min	Max
art. 255 comma 1 D.Lgs. 152/2006	Scarico ed abbandono di rifiuti in area pubblica o privata	rifiuti urbani non ingombranti	300,00	3.000,00
		rifiuti urbani ingombranti	300,00	3.000,00
		rifiuti speciali non pericolosi	300,00	3.000,00
		rifiuti speciali pericolosi	1.000,00	6.000,00
art. 226 comma 2 D.Lgs. 152/2006	Conferimento non autorizzato di rifiuti da imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta		25,00	300,00
art. 10 e 29 del presente Regolamento	Errate modalità di smaltimento di RAEE		300,00	3000,00
art. 29 del presente Regolamento	Mancato rispetto di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata		25,00	300,00
art. 19, comma 6 del presente Regolamento	Esposizione dei contenitori in giorni e orari diversi da quelli stabiliti		50,00	300,00
art. 20, comma 2 del presente Regolamento	Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o sistemi di raccolta sono destinati		50,00	300,00
art. 28, commi 1 e 2 del presente Regolamento	Accesso all'interno della centro di raccolta e conferimento dei rifiuti quando il centro di raccolta è chiuso e/o non presidiato – conferimento del rifiuto secco non riciclabile oggetto di raccolta presso le utenze		50,00	300,00
art. 38 del presente Regolamento	Spostamento o danneggiamento dei		50,00	300,00

	cestini portarifiuti			
art. 40 del presente Regolamento	Mancata pulizia di aree sulle quali si verificano operazioni di carico e scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti		50,00	300,00
art. 43 del presente Regolamento	Mancata asportazione delle deiezioni animali		50,00	300,00
art. 44 – art. 45 del presente Regolamento	Mancata pulizia delle aree esterne pubbliche in concessione – conferimento dei rifiuti prodotti durante l'attività nei cestini stradali portarifiuti		50,00	300,00

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 50

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Locale, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 51

Abrogazione di precedenti Regolamenti

1) Il Regolamento del Servizio d'igiene ambientale, entra in vigore dal 01 APRILE 2018.

2) Il Regolamento Comunale relativo al Servizio di igiene urbana approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 21/12/2016, è abrogato a far data dal 31 MARZO 2017. Rimane valido nei rapporti sorti o che sorgeranno in merito al servizio svolto sino al 31 Marzo 2018. Le relative competenze rimangono in capo al Settore Ecologia del Comune.

Art. 52

Modifiche sulle frequenze delle raccolte differenziate

La frequenza delle raccolte "Porta a porta" indicata nel presente regolamento potrà essere modificata in sede di approvazione del Preventivo di spesa/Piano Finanziario o, in caso di estrema necessità, con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 53

Auto-trattamento della Frazione Umida (Compostaggio Domestico)

1. Il Comune consente e favorisce il compostaggio domestico della frazione umida, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate.

2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico e non domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare o dai nuclei che condividono le medesime aree scoperte, definito come Compostaggio di Comunità.
3. Il compostaggio domestico può essere condotto con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, composte e concimaie) riguardo alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare.
4. Ai fini del presente articolo si intende per:
 - **composter** un contenitore con bocca di carico e bocca di scarico, generalmente in plastica, appositamente creato allo scopo di favorire l'aerazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
 - **cassa di compostaggio e concimaie**: una cassa senza fondo, disposta a contatto diretto con il terreno naturale che consente un'adeguata aerazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost.
5. Non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario arrecando disturbo al vicinato.
6. La struttura di compostaggio dovrà essere collocata esclusivamente su terreno naturale.
7. Coloro che effettuano il compostaggio domestico e non domestico devono consentire il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato dal Gestore del Servizio.